



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al n. 397 del Ruolo
Generale dell'anno 2011 promossa con ricorso depositato in data
21 marzo 2011 da

~~SINCRONIA~~ ~~UNICOM~~ SPA

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliata a Reggio Emilia, via ~~San Rocco n. 10~~ presso e nello
studio dell'avv. ~~Domenico Della Seta~~ che la rappresenta e difende
unitamente all'avv. ~~Alessia Grassi~~ come da procura a margine
del ricorso introduttivo

RICORRENTE

Contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL)

in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliato a Reggio Emilia, via Monte Marmolada n.5 presso

80/2014
Sent. Nr. 80/2014
Del 11/03/2014
Dep. 11/03/2014
Pubb. N. 397/2011 R.G.
Cogn. N. 069/2014

GIURE.IT

RESISTENTE

in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a Reggio Emilia, ~~via Fontanelli, 7~~ presso e nello studio dell'avv. ~~Roberto Corradi~~ che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

RESISTENTE

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza dell' 11 marzo 2014

Il procuratore di Inail ha così concluso:

Come da verbale d'udienza dell' 11 marzo 2014

Il procuratore di Equitalia Emilia nord spa ha così concluso:

Come da verbale d'udienza dell' 11 marzo 2014

Con ricorso depositato in data 21 marzo 2011 S. ~~Spa~~ Un ~~spa~~
spa conveniva in giudizio l'Inail davanti al Tribunale di Reggio
Emilia affinché venisse accertata la nullità , l'annullamento e
l'illegittimità della cartella di pagamento n. 095 2011
0001639976000 e del relativo ruolo esattoriale per difetto di
motivazione nonché per decadenza dall'iscrizione a ruolo dei crediti

6
 7
 8
 9
 10
 11



previdenziali per violazione dell'art. 25 del d.lgs n. 46/1999.

In subordine chiedeva che venisse dichiarata preliminarmente l'intervenuta prescrizione ex lege n.335/1995 delle somme richieste per il periodo antecedente al 2 luglio 2005.

Domandava, poi, che fosse accertata la nullità, l'annullamento e l'illegittimità della cartella di pagamento n.095 2011 0001639976000 e del relativo ruolo esattoriale nonché di ogni atto connesso preesistente e conseguente in quanto illegittimi, infondati e che, comunque, venisse dichiarata l'inesistenza del rischio silicosi e che per l'effetto nulla era dovuto dalla ~~Suditalia~~ ~~Union~~ spa all'Inail a titolo di premi supplementari silicosi, sanzioni civili e interessi e se del caso chiedeva che in via riconvenzionale l'Inail fosse dichiarata tenuta e condannata a restituire l'importo di euro 362.761,78 comprensivo di quanto corrisposto dalla società nel periodo 1998-2003 per gli addetti al reparto denominato "fritte - miscele fritte" e nel periodo 1998-2010 per gli addetti al reparto denominato "composizione smalti".

Domandava, quindi, in via di ulteriore subordine, che nel caso di non accoglimento delle suddette conclusioni e di accertamento del rischio silicotigeno in tutti o in alcuni reparti venisse determinato l'ammontare del premio supplementare dovuto per l'esposizione al rischio silicotigeno deducendo il premio già versato dalla società in autoliquidazione nel periodo 1998-2010, deducendo i premi relativi al periodo 1998-2004 già richiesti con cartella n.



09520040031204609 e qualora all'esito del giudizio fosse stato escluso il rischio silicotigeno per i reparti fritte/ miscelazione fritte e composizione smalti compensando l'importo così determinato con le somme già corrisposte in autoliquidazione nel periodo 1998-2010 per tali reparti .

Chiedeva che in ogni caso fossero dichiarate non dovute le sanzioni civili e gli interessi di mora o con ricalcolo delle stesse ex art. 116 co 10 della legge n.388/2000

Esponeva dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con memoria depositata in data 20 settembre 2011 l'Inail chiedendo il rigetto del ricorso.

Domandava in subordine che fosse determinato il credito Inail per premio supplementare silicosi ed in ulteriore subordine in relazione all'azione di ripetizione che venisse dichiarata la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme versate per premio supplementare silicosi per premi antecedenti al 7.04.2001 e comunque non dovuta la restituzione delle somme corrisposte nel periodo 1998-2003 a titolo di premio silicosi per gli addetti al reparto denominato " fritte" nonché nel periodo 1998-2010 per gli addetti al reparto denominato " composizione smalti".

Esponeva dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con memoria depositata in data 16 settembre 2011 Equitalia Emilia Nord spa chiedendo che venisse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva in merito all'eccepi-



prescrizione e decadenza della pretesa contributiva e che il ricorso venisse rigettato. Esponeva dettagliatamente le proprie ragioni.

La causa istruita con consulenza tecnica d'ufficio veniva discussa e decisa all'odierna udienza ex art. 429 c.p.c.

Deve essere, innanzitutto, rigettata l'eccezione di nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione dal momento che la cartella di pagamento è stata preceduta dalla notifica della denuncia di variazione del 7 ottobre 2009 e nella stessa sono analiticamente indicati gli addebiti.

Né, comunque, la cartella come formata ha pregiudicato la difesa della ricorrente che ha dimostrato di aver ben chiari i presupposti della pretesa impositiva.

Come asserito dalla Suprema Corte, infatti, (Cass. S.U. n. 11722/2010) "Il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omissso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa."

Non risulta, poi, fondata l'eccezione di decadenza ex art. 25



comma 1) b del d.lgs n. 46/1999 in quanto la prima intimazione di pagamento (certificato di variazione) risale al 7 ottobre 2009 e l'iscrizione a ruolo è stata effettuata nel 2010 (cfr. cartella di pagamento).

Tanto premesso si ritiene che l'opposizione sia fondata nel merito e debba essere accolta.

Si osserva, infatti, innanzitutto che l'Inail stesso in sede di note conclusive all'esito della ctu e del relativo supplemento ha convenuto che dall'anno 2006 può essere esclusa la sussistenza del rischio silicotigeno.

L'istituto si è, quindi, limitato a contestare le complessive risultanze peritali in relazione al periodo fino al 2005.

Orbene si ritiene che, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio e del relativo supplemento, si debba escludere il rischio silicotigeno nei reparti per cui è causa anche nel periodo anteriore al 2006 ad eccezione che per l'anno 2005 solo per gli addetti al reparto composizione smalti (inseritore automatico e inseritore manuale).

Il consulente tecnico d'ufficio ha, infatti, concluso la consulenza tecnica d'ufficio asserendo che; " l'Attività di ~~Smaltimento~~ consiste nella produzione di smalti per l'industria ceramica e dunque non rientra in alcuna delle lettere da a) ad f) della tabella dell'allegato 8 al DPR 1124/1965. Per quanto riguarda la lettera f) che indica" ... altre lavorazioni limitatamente alle aziende nelle quali si accerta la presenza del rischio silicotigeno" si ritiene che nessuno dei reparti



prima indicati vi possa rientrare "a priori", ma ognuno degli stessi potrebbe rientrarvi ove si accerti appunto "la presenza di rischio silicotigeno" e "Tenendo conto di tutto quanto prima descritto si ritiene di poter rispondere che nel periodo dal 1998 al 2005 il rischio silicotigeno si può considerare essere stato presente solo per gli addetti alla Composizione smalti (inseritore automatico e inseritore manuale) e solo per l'anno 2005. ..."

Il ctu in sede di supplemento di consulenza ha, poi, eseguito nel 2013 dei campionamenti presso la società ricorrente per accertare all'attualità il rischio silicotigeno.

All'esito dei campionamenti il consulente tecnico d'ufficio ha concluso asserendo che: "Si deve, quindi, concludere che nei reparti oggetto di misura il livello convenzionale oltre il quale scatterebbe il premio aggiuntivo per il rischio silicosi (50 microgrammi di quarzo respirabile per metro cubo d'aria) non viene raggiunto, nemmeno tenendo in considerazione l'incertezza associata alle misure effettuate".

Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, nei campionamenti effettuati nel 2013 ha riscontrato che le misure di concentrazione di quarzo respirabile si trovavano in un intervallo compreso tra un minimo di 4,32 ed un massimo di 24,35 microgrammi per metro cubo d'aria.

Orbene tenuto conto di quanto sopra e considerato, comunque, che dagli atti e documenti di causa (cfr. doc. 37,38 e 39 di parte ricorrente) risulta provato che nel 2005 in via di autoliquidazione è



stato pagato il premio per i lavoratori addetti alla composizione smalti e cioè per l'unico reparto in relazione al quale è stato riscontrato nel 2005 il rischio silicotigeno ne consegue che la cartella deve essere annullata.

Occorre, quindi, procedere all'esame della domanda riconvenzionale di restituzione dei premi per l'importo di euro 362.761,78 corrisposti per rischio silicogeno nel periodo dal 1998 al 2003 per gli addetti al reparto denominato fritte / miscelazione fritte e nel periodo 1998-2010 per gli addetti al reparto denominato composizione smalti.

Va, innanzitutto, dichiarata la prescrizione del diritto alla restituzione per le somme versate per premi anteriori all'anno 2001 essendo decorso il termine di prescrizione decennale per i periodi antecedenti alla notifica del presente ricorso (7 aprile 2011) in assenza di precedenti atti interruttivi.

Tanto premesso si ritiene che la domanda riconvenzionale sia infondata.

Si osserva, infatti, che come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. lav n.12908/2002, n. 10725/2004) " Il principio che il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi corrispondenti alla situazione di rischio da lui esposta nella denuncia dei lavori di cui all'art. 12 d.P.R. 1264/65 e che, salvo il potere di controllo dell'istituto assicuratore, gli eventuali errori in essa contenuti possono essere rettificati dal datore di lavoro solo



nelle forme e con gli effetti di una denuncia integrativa a norma del terzo comma del citato articolo, trova applicazione anche in riferimento alla denuncia di esposizione dei lavoratori al rischio della silicosi a norma dell'art. 153 del medesimo d.P.R., che sia basata su un erroneo presupposto di fatto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda con la quale una società aveva richiesto la condanna dell'INAIL al rimborso delle somme versate a titolo di premio per il rischio di silicosi dei dipendenti assumendo che l'attività svolta non comportava in realtà alcun rischio di insorgenza di detta patologia.)” e (Cass. lav n. 13099/2003) “ In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il cui rapporto non è determinato dalla volontà delle parti, ma da precise disposizioni di legge, la denuncia dei lavori, alla quale il datore di lavoro è tenuto ai sensi dell'art. 12, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e quella di modificazione del rischio, prevista dal successivo terzo comma, non costituiscono una manifestazione negoziale di volontà, ma una dichiarazione di scienza (avente lo scopo di fornire all'I.N.A.I.L. gli elementi necessari per la determinazione del premio) che implica l'assunzione, da parte del dichiarante, di un impegno circa la veridicità di quanto affermato e, salvo il potere di controllo dell'istituto assicuratore, rende legittima l'imposizione contributiva ad essa corrispondente; siffatta dichiarazione, ove sia il risultato di un errore, può essere rettificata



dallo stesso datore di lavoro, ma la rettifica deve avvenire mediante la presentazione di altra denuncia nelle forme di cui al citato art. 12, recante la prova dell'asserita discordanza e senza la possibilità di ripetere le somme corrisposte in eccesso rispetto a quelle dovute, neanche sulla base dell'azione generale di arricchimento ex art. 2041 cod. civ.”

Tale principio è stato di recente ribadito dalla Corte di Cassazione con pronuncia n. 26963/2013 in cui si legge: “ In tema di premio assicurativo dovuto dai datori di lavoro all'INAIL, la denuncia della modifica delle condizioni di rischio deve essere necessariamente effettuata nelle forme e nei modi prescritti dall'art. 12, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che ha natura di disposizione speciale, preclusiva dell'applicazione delle norme codicistiche ai sensi dell'art. 1886 cod. civ., e risponde ad esigenze di certezza e di tutela dell'affidamento dello stesso istituto assicuratore in relazione alla particolare natura degli interessi coinvolti. Ne consegue che la conoscenza comunque acquisita dall'INAIL in ordine alla diminuzione o eliminazione del rischio oggetto dell'assicurazione non giustifica la riduzione o totale esclusione del premio in assenza della citata comunicazione formale.”

Né in contrario rileva la pronuncia della Suprema Corte n. 6761/2008 per l'assorbente motivo che la stessa si richiama alla disciplina posta dall'art. 14 co 1 del D.M. 18.06.1988 non applicabile pro tempore.



Detta pronuncia risulta, comunque, superata dalla successiva pronuncia n. 26963/2013 e, peraltro, anche seguendo il ragionamento della pronuncia n. 6761/2008 si applicherebbe l'art. 17 della tariffa premi di cui al D.M. 12.12.2000 che prevede in generale l'irretroattività per i provvedimenti di riclassificazione.

Né appare condivisibile la tesi sostenuta da parte ricorrente secondo cui nel caso concreto si sarebbe in presenza di erronea classificazione non addebitabile al datore di lavoro con conseguente possibilità di retrodatazione e applicazione dell'art. 2033 c.c.

Da quanto sopra esposto deriva che la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.

Stanti i motivi della decisione, la controvertibilità in fatto della decisione e la reciproca soccombenza devono essere integralmente compensate le spese giudiziali tra tutte le parti.

Stante l'annullamento della cartella di pagamento devono essere poste a carico dell'Inail le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. 397/2011R.G., così provvede :

- 1) Annulla la cartella di pagamento n. 095 2011 0001639976000
- 2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da ~~Suallit~~.



Unicer spa

3) Compensa le spese giudiziali tra le parti

4) Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio
definitivamente a carico dell'Inail.

Reggio Emilia, 11 marzo 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

11 MAR 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Claudio Cannizzaro



GIURE.IT

